



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 31 marzo 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il ricorrente lamenta il ritardo con cui la banca ha svincolato i titoli da lui posti a garanzia di un mutuo, una volta avvenuta la surroga di tale rapporto presso altro intermediario (22 febbraio 2010). In conseguenza di tale ritardo, il ricorrente è riuscito a vendere i titoli solo il 15 aprile 2010, realizzando – a causa delle oscillazioni di mercato – un guadagno inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto con una vendita tempestiva.

Più precisamente, in data 8 aprile 2010 il ricorrente, con un'e-mail, ha lamentato il mancato svincolo dei titoli posti a garanzia di un mutuo surrogato in data 22 febbraio 2010 presso altro intermediario. In particolare, il reclamante ha evidenziato che - in ragione dell'avvenuta surroga - avrebbe dovuto disporre dei titoli dal giorno successivo a tale operazione (23/02/2010), mentre gli stessi non risultavano ancora "sbloccati". Il ricorrente, inoltre, ha rilevato di aver chiesto - per risolvere tale situazione - il trasferimento dei titoli presso la banca surrogante (18 marzo 2010), senza nessun risultato. In ultimo, l'interessato ha precisato che avrebbe ritenuto la banca responsabile per "l'eventuale minor prezzo" che avrebbe potuto realizzare dalla vendita tardiva dei titoli, di cui ha indicato il controvalore in euro alla data del 7 aprile 2010: € 152.713,55.

La banca non ha dato riscontro al reclamo.

Il ricorrente, nel ricapitolare i fatti occorsi, ha evidenziato che i titoli - la cui disponibilità è stata chiesta prima da lui stesso per le vie brevi, poi il 18 marzo 2010 formalmente dalla banca surrogante e, in ultimo, ancora da lui stesso, con e-mail dell'8 aprile 2010 - sono stati trasferiti alla nuova banca "per motivi ancora ignoti" solo il 14 aprile 2010, con conseguente vendita il giorno successivo.

Il ricorrente ha evidenziato che tale ritardo gli ha cagionato un danno, consistente nel "minor introito" percepito rispetto a valore dei titoli al 7 aprile 2010. Il ricorrente ha quantificato il mancato guadagno in € 3.953,79.

Tutto ciò considerato, il ricorrente ha chiesto all'ABF di condannare la banca a "pagare la somma di € 3.953,79, a risarcimento del minor introito subito dalla vendita dei titoli effettuata in deciso ritardo".



L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 17/11/2010 (con 27 giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista).

Preliminarmente, la banca convenuta ha eccepito l'incompetenza del Collegio, in quanto la domanda avanzata dal ricorrente "*concerne tematiche afferenti i servizi d'investimento, essendo relativ[a] alla perdita subita in sede di vendita di obbligazioni*". La banca, inoltre, ha evidenziato che anche qualora si volesse inquadrare l'oggetto della controversia nell'ambito dei servizi accessori, in base a quanto specificato nella Comunicazione Consob n. DI/99038880 del 14 maggio 1999, la competenza dell'ABF dovrebbe essere comunque esclusa.

Nel merito, la banca - confermando l'estinzione del mutuo per effetto della surroga presso altro intermediario in data 22 febbraio 2010 - ha dichiarato che, a seguito di accurata verifica, non è stata rinvenuta nessuna richiesta - "*né verbale, né telefonica, né tramite canale telematico*" - di vendita dei titoli da parte del ricorrente. Tale disposizione, infatti, sarebbe stata eseguita immediatamente in quanto "*l'obbligazione oggetto della garanzia pignoratizia ... risultava totalmente e regolarmente estinta*".

La banca, quindi, nel confermare di aver ricevuto, invece, una richiesta di trasferimento dei titoli il 18 marzo 2010, ha rilevato di avervi dato corso il 13 aprile 2010 entro i termini contrattualmente previsti (art. 8).

Tutto ciò considerato, la banca, in via pregiudiziale, ha chiesto all'ABF di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza e, in subordine, di rigettarlo nel merito per infondatezza.

Le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse al ricorrente con e-mail.

In data 25 novembre 2010 il ricorrente ha inviato una mail nella quale ha dichiarato di aver interpellato più volte (per telefono e di persona) la Filiale di riferimento per chiedere lo svincolo dei titoli posti in garanzia, e che, proprio a causa delle difficoltà riscontrate, si è risolto ad intraprendere la strada del trasferimento dei titoli presso un altro intermediario (18 marzo 2010).

DIRITTO

Merita anzitutto di essere esaminata la questione pregiudiziale sollevata dall'intermediario resistente, attinente alla competenza dell'ABF a decidere la questione.

L'eccezione relativa al difetto di competenza dell'ABF, tuttavia, non pare cogliere nel segno.

Come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.

Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia del 29.7.09, infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano.

Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d'investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro - che il TUF chiama "*contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento*" - con cui l'intermediario assume l'obbligo di attivarsi per conto e nell'interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l'investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.

Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il "*criterio della prevalenza delle finalità*" (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza - quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF - applicabile al "*prodotto composto*".

La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che "*secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d'Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.*

Conseguentemente, le presenti disposizioni:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;*
- *in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:*
 - *all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);*
 - *alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.*

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)".

Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che le questioni sollevate con il ricorso in oggetto in relazione al contratto di deposito ed amministrazione di strumenti finanziari afferiscono tutte al sinallagma contrattuale e non coinvolgono l'attività relativa a servizi di investimento; elementi che inducono questo Collegio a ritenersi pienamente competente a decidere.

Venendo al merito della controversia, deve evidenziarsi che la domanda avanzata dal ricorrente ha per oggetto il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento subito dai titoli nel tempo necessario al loro trasferimento.

Ritiene questo Collegio, come già ha avuto modo di affermare in casi analoghi (si veda la decisione del 28 ottobre 2010 in relazione al ricorso n. 389865) che l'istanza non sia degna di accoglimento in quanto – pur presentandosi il danno lamentato quale perdita di *chance*, certamente quantificabile ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., purché ne risulti comprovata l'esistenza (in tal senso, Cass., n. 852/2006) – difetta comunque qualsiasi nesso di causalità tra il supposto "*ritardo*" nel trasferimento dei titoli ed il loro asserito deprezzamento in quanto (come anche precisato dall'intermediario resistente) nelle more di tale attività non era affatto preclusa al ricorrente la possibilità di impartire ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO